



Tribunale di Napoli



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli*

CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

DI NAPOLI

Camera Penale di Napoli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Protocollo di intesa

tra

Tribunale Ordinario di Napoli

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Ordine degli Avvocati di Napoli

Camera Penale di Napoli

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate il 27 febbraio 2020 dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore generale presso la medesima Corte, sempre nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *Skype for Business* e *Microsoft Teams*, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

considerato che gli Uffici Giudiziari di Napoli hanno predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della

custodia deve avvenire con “modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”;

rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all’aula di udienza il luogo dove l’imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

preso atto dell’allegata dichiarazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e della Camera penale di Napoli;

sentiti i R.I.D. distrettuali per gli uffici giudicanti e requirenti, i Magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica, nonché il magistrato delegato all’informatica della Procura della Repubblica;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

L’udienza di convalida dell’arresto/fermo innanzi al gip e gli interrogatori di garanzia

1. Le udienze saranno tenute in videocollegamento, mediante *Microsoft Teams*. La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in videocollegamento dall’istituto penitenziario. Nei casi di custodia della persona arrestata/fermata/interrogata presso uno dei luoghi di cui all’art. 284, comma 1, c.p.p., l’ufficio GIP, ricevutane comunicazione dal pubblico ministero, indicherà al difensore la sede dell’ufficio o del reparto o ufficio di polizia giudiziaria prescelto per la videoconferenza tra quelli di cui all’allegato elenco, presso il quale la persona arrestata/fermata/interrogata verrà, di regola, autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l’udienza da remoto.
2. Il difensore partecipa all’udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare fisicamente all’udienza in Tribunale ovvero dal luogo ove si trova la persona arrestata/fermata per partecipare all’udienza. Il pubblico ministero partecipa all’udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall’ufficio della Procura della Repubblica.
3. L’ufficio GIP il giorno della fissazione dovrà avvertire anche telefonicamente le parti delle modalità di collegamento e dell’orario. Il difensore sarà invitato a partecipare all’udienza in collegamento da remoto mediante mail inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto della comunicazione dell’arresto o del fermo. Allo stesso modo, l’istituto penitenziario ed il pubblico ministero dovranno comunicare all’ufficio GIP l’indirizzo di posta elettronica per partecipare all’udienza.
4. Gli atti relativi all’arresto o al fermo saranno trasmessi al difensore via mail, e comunque saranno condivisi in udienza mediante *Microsoft Teams*.
5. Il giorno dell’udienza il cancelliere avvierà l’udienza telematica e inviterà le parti a partecipare. Il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all’udienza (art.183 c.p.p.).

6. In caso di convalida dell'arresto o del fermo e di interrogatorio di garanzia, il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.
7. L'ufficio GIP, prima di procedere ad udienza di convalida, dopo avere attivato il collegamento, condivide sullo schermo gli atti per consentirne la visione al difensore. Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica. Ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia.
8. Il difensore può avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito che sono assicurati mediante utilizzo di linea telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

Udienze di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo

1. Alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà mediante *Microsoft Teams*.
2. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove di regola senza scorta.
3. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.
4. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Napoli, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Guardia di Finanza di Napoli e, allo stato, gli istituti penitenziari di Napoli Poggioreale, Secondigliano e Pozzuoli. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.
5. Il difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO, non PEC).
6. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.
7. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, tra quelli di cui all'allegato elenco, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o, se posto agli arresti domiciliari, è autorizzato a recarsi, di regola senza scorta) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
8. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

9. In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario).
10. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica arrestiefermi.procura.napoli@giustizia.it il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato *PDF* e *Word*, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato.
- La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a conferire gli atti in formato *PDF* sul *Portale NDR*, nel campo riservato agli atti urgenti.
- La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile:
- al difensore attraverso l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dallo stesso indicato;
 - alla cancelleria della sezione del Tribunale, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati;
 - al Pubblico Ministero designato per l'udienza.
11. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore.
- Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua.
12. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione.
13. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al protocollo, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.) - che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
14. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà nell'aula di udienza.
15. In ogni momento il difensore e l'arrestato possono avere colloqui riservati mediante collegamenti telefonici o telematici, anche con l'ausilio di un interprete o di altro ausiliario se ritenuto necessario.
16. Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

Ai fini di cui al presente protocollo il Giudice può procedere alle relative attività mediante videoconferenza o altro sistema di collegamento da remoto, individuato dalla D.G.S.I.A., in caso di indisponibilità del sistema Microsoft Teams.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 23 marzo 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica, con impegno a condividere le opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo la dott.ssa Alessandra Maddalena (Tribunale), il dott. Fabio De Cristofaro (Procura della Repubblica) e l'Avv. Lucio Cricrì (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli) e l'Avv. Mattia Floccher (Camera Penale).

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Prefetto di Napoli, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Napoli, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, al Comandante della Polizia Municipale di Napoli ed agli altri reparti ed uffici di polizia giudiziaria aventi sede nel territorio del circondario di Napoli, nonché al C.I.S.I.A. di Napoli.

Napoli, 18 marzo 2020

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto registrato, previa lettura integrale del testo, nonché degli allegati.

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente della Camera Penale